



ALLEGATO ALLA DELIBERA GC

N. 93 DEL 16.07.2015
N. 817, 2015 REG.PROV.CAU.
N. 01000/2015 REG.RIC.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA - MILANO
ASSOLTO PAGAMENTO PER € 2.76
EX ART. 285 D.P.R. 115/02

AW. C. MENDOLIA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2015, proposto da:

AVR Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini,
Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Rusconi in Milano, Via Vincenzo Monti 8;

contro

Gesem - Gestione Servizi Municipali Nord Milano S.r.l.,
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Mendolia, con domicilio
eletto presso il suo studio in Milano, Via Paleocapa 6;

nei confronti di

De Vizia Transfer S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo
Clarizia, Gennaro Macri, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Marco Napoli in Milano, Via Dante 16;

Comune di Arese in Persona del Sindaco P.T., Comune di Lainate in

Persona del Sindaco P.T., Comune di Nerviano in Persona del Sindaco P.T., Comune di Pogliano Milanese in Persona del Sindaco P.T., Comune di Pregnana Milanese in Persona del Sindaco P.T., Comune di Vanzago in Persona del Sindaco P.T., rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo D'Ippolito, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Paleocapa, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 247 del 25.3.2015 con cui Gesem - Gestione Servizi Municipali Nord Milano S.r.l. (di seguito, per brevità "Gesem") ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto inerente l'affidamento dei "servizi di igiene urbana 2015-2021" (CIG 6042249D99) a favore della ditta De Vizia Transfer S.p.A;

della comunicazione prot. 210 del 13.3.2015 con cui la Stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto de qua a favore della ditta De Vizia Transfer S.p.A;

del diniego opposto dall'Ente, con nota prot. 18225 del 13.4.2015, in relazione all'informativa ex art. 243-bis articolata da AVR S.p.A. con nota del 31.3.2015;

in subordine, del paragrafo 8 del Disciplinare di Gara limitatamente alla parte in cui dispone che "il punteggio totale relativo al criterio "Prezzo Economico" (PE) sarà determinato, sulla base delle sole offerte ammesse, applicando la seguente formula sugli importi al

netto dell 'IVA: $PE = PE_{max} * [1 - (PO/BdA)^n]$ ";- di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente, o comunque connesso a quelli impugnati, ivi inclusi tutti i verbali di gara, gli atti e le operazioni che hanno dato luogo ai provvedimenti impugnati;

nonché per la condanna

dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione nei confronti della medesima della commessa oggetto di affidamento e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a., proponendosi sin d'ora anche la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gesem - Gestione Servizi Municipali Nord Milano S.r.l. e di De Vizia Transfer S.p.A. e di Comune di Arese in Persona del Sindaco P.T. e di Comune di Lainate in Persona del Sindaco P.T. e di Comune di Nerviano in Persona del Sindaco P.T. e di Comune di Pogliano Milanese in Persona del Sindaco P.T. e di Comune di Pregnana Milanese in Persona del Sindaco P.T. e di Comune di Vanzago in Persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:

- il quadro normativo di riferimento conduce ad evidenziare il carattere solo facoltativo della riparametrazione, la cui effettuazione dipende dalle scelte espresse della stazione appaltante nella lex specialis, che, nel caso di specie, non la prevede, sicché è legittimo l'operato della Commissione che non ne ha fatto applicazione (cfr. tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205);
- la formula parabolica utilizzata in concreto, risulta, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, coerente con il rapporto tra il peso assegnato all'offerta tecnica e quello attribuito all'offerta economica, con conseguente insussistenza dei vizi logici ipotizzati dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

Respinge la domanda cautelare contenuta nel ricorso.

Compensa tra le parti le spese della fase cautelare della lite.

Fissa per la trattazione del merito la seconda udienza pubblica del

meze di febbraio 2016, ad ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente


Elena Quadri, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19 GIU. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)